

STATUTO

L'ARCOBALENO IMPRESA SOCIALE S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASERTA CE VIA DE FRANCISCIS
54

Numero REA: CE - 245848

Codice fiscale: 03457960619

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-07-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto Repertorio n° 101095 Raccolta n° 31839

STATUTO

Titolo I

Denominazione – Sede – Durata – Oggetto

Articolo 1

1.1 La società a responsabilità limitata avente la qualifica di impresa sociale, ai sensi del D. Lgs. n° 112 del 3 luglio 2017 e dell'articolo 4 del D. L. n° 3 del 24 gennaio 2015 e successive modifiche ed integrazioni, con denominazione **"L'ARCOBALENO IMPRESA SOCIALE S.R.L."** è regolata dal presente Statuto e dagli altri testi normativi richiamati nel successivo articolo 28.

1.2. La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

Articolo 2

2.1. La Società ha sede nel Comune di Caserta (CE).

2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale decidere la istituzione, la modificazione o la soppressione di sedi secondarie nonché il trasferimento della sede legale in Comune diverso da quello sopra indicato.

2.3. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, istituito ai sensi del successivo art. 8.11. Il domicilio degli amministratori e dei sindaci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello comunicato per iscritto alla Società. Il domicilio è comprensivo di indirizzo e, se esistenti, di numero di fax e di indirizzo di posta elettronica certificata e non certificata.

Articolo 3

3.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2070.

Articolo 4

La società impresa sociale non ha scopo di lucro in senso soggettivo ed esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, la Società gestirà la propria attività d'impresa in maniera tale da soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi o lavorativi, rilevanti e/o urgenti, impegnandosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in via principale nei seguenti settori:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché nell'ambito delle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni;
- c) la formazione universitaria e post universitaria;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; g) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

h) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. La società in particolare ha per oggetto:

*) l'organizzazione, la promozione, la realizzazione e la gestione di attività di istruzione e formazione di qualsivoglia tipo: tecnico, scientifico e professionale, in tutti i campi e di ogni ordine e grado, anche attraverso la gestione e la conduzione di istituti scolastici e scuole private, sia riconosciute che parificate, di ogni ordine e grado, anche materne; l'organizzazione, la promozione, la realizzazione e la gestione di centri di preparazione didattica, universitaria di recupero anni scolastici, di attività post scolastiche comunque connesse all'insegnamento; la progettazione, l'organizzazione e la gestione di servizi scolastici di base e di sostegno scolastico;

*) la gestione di attività del tempo libero, ricreative, sportive, turistiche, culturali, di istruzione ed educative quali ludoteche, baby parking, laboratori (linguistici, artistici, musicali, teatrali, di pittura ecc..), laboratori multimediali, asili, asili nido, ecc.;

l'attività di ricerca, consulenza e sviluppo di metodologie per l'animazione ludica, mobile e in ludoteca, e dei processi ludici e di apprendimento;

la realizzazione e la gestione di locali, strutture e spazi attrezzati per lo svolgimento di attività culturali, ricreative, educative, turistiche, di istruzione, ginniche e sportive in tutte le loro forme e manifestazioni, dirette anche a persone svantaggiate;

*) l'organizzazione di corsi di istruzione, di aggiornamento e di formazione e qualificazione professionale rivolti a privati, enti ed imprese; progettazione, attuazione ed assistenza in materia di formazione professionale e del personale;

*) l'organizzazione e lo svolgimento di ricerche nei campi sociologico, psico-sociale, giuridico, economico e della comunicazione nonché l'assistenza tecnica e organizzativa nei suddetti ambiti rivolta a enti pubblici e non, imprese, organizzazioni no-profit e professionisti.

La Società, direttamente o in collaborazione con enti territoriali pubblici, enti privati, commerciali e non, ivi inclusi gli enti ecclesiastici e le reti d'impresa, interviene nei settori e negli ambiti indicati all'art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 112/2017, attraverso la fornitura di servizi di formazione, assistenza e, se necessario, affiancamento nella creazione di progetti imprenditoriali o comunque di attività economiche, innovative, con forte impatto sulle comunità e sulla loro crescita anche sociale e culturale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi indicati nello stesso art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017.

Tutte tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle

disposizioni normative e regolamentari che ne disciplinano l'esercizio.

La società opererà comunque nel rispetto della normativa vigente e sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate di cui al D. Lg.vo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lg. Vo 24 febbraio 1998 n. 58, quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni, nonché le attività professionali protette e le attività riservate agli iscritti ad albi, ordini o collegi professionali e, comunque, tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

La società per lo svolgimento di attività per cui necessitano autorizzazioni preventive dovrà fornirsi delle stesse e, se del caso, dovrà preventivamente iscriversi negli appositi albi previsti dalle vigenti disposizioni normative, e per le eventuali attività professionali protette si servirà di professionisti abilitati, che opereranno sotto la loro personale e diretta responsabilità.

La società potrà compiere, entro i limiti di legge, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che siano ritenute utili o che siano necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti fissati dalla legge. Potrà in particolare, a titolo esemplificativo, acquistare, vendere, permutare, locare ed affittare beni immobili e beni mobili anche registrati, aziende e rami d'azienda, assumere prestiti e mutui, anche ipotecari, stipulare contratti di sovvenzione ed anticipazione, stipulare contratti di affiliazione commerciale (franchising), accedere a finanziamenti pubblici, concedere garanzie, anche reali ed a favore di terzi, aprire conti correnti bancari e/o postali, chiedere scoperti di conto corrente, compiere in genere operazioni bancarie, emettere, scontare, girare o far protestare cambiali.

La società potrà promuovere la costituzione o assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, il tutto in via strumentale ed in misura non prevalente rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico. La società, inoltre, intende avvalersi di tutte le norme regionali, nazionali e comunitarie emanate ed emanande riguardanti agevolazioni fiscali e/o esenzioni.

Titolo II

Capitale sociale – Finanziamenti – Diritti dei soci – Quote – Lavoro nell'impresa sociale e Coinvolgimento dei lavoratori

Articolo 5

5.1. Il capitale sociale è di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero).

5.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

5.3. In sede di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti,

la Società può procedere ad operazioni di raccolta di capitali di rischio tramite portali on line secondo la disciplina dell'art. 100-ter del D. Lgs. n° 58 del 24 febbraio 1998 e delle relative norme attuative. Salvo contraria indicazione della deliberazione di aumento predetta, la sottoscrizione delle quote di nuova emissione è riservata a terzi.

5.4. Il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'art. 2474 c.c. non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali. Tali operazioni devono in ogni caso rispettare il divieto di distribuzione indiretta di utili di cui all'art. 3 D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Articolo 6

6.1. L'assemblea dei soci può deliberare l'emissione di categorie di quote fornite di diritti diversi, nonché categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta, ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Tali categorie di quote non possono essere configurate in modo da escludere uno o più soci dalla partecipazione agli utili o alle perdite e non possono complessivamente rappresentare oltre la metà del capitale sociale. Se in conseguenza della riduzione del capitale per perdite tale proporzione non fosse più rispettata, essa dev'essere ripristinata entro un anno, decorso inutilmente il quale, la società si scioglie.

6.2. L'assemblea dei soci, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, può deliberare l'emissione di strumenti finanziari, anche convertibili in quote di partecipazione, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli artt. 2479 e 2479-bis c.c..

6.3. Se sono emesse diverse categorie di quote o di strumenti finanziari, le deliberazioni dell'assemblea dei soci che pregiudicano i diritti anche di una sola di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata per poter essere efficaci. Tali assemblee sono costituite e deliberano con le maggioranze previste dal successivo art. 16.6.

6.4. La società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peraltro inteso che la concessione di tali modalità di finanziamento da parte dei soci è libera. I finanziamenti si considerano sempre improduttivi di interessi, a meno che il titolo non ne preveda espressamente l'obbligo di corresponsione ed il relativo tasso, nell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 3 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Articolo 7

7.1. I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta.

7.2. È vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possano discendere dalla forma giuridica di società a responsabilità limitata della Società, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

7.3. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. I soci hanno altresì diritto a ottenere copia dei documenti consultati a loro spese. Il diritto di consultazione descritto in questo comma può essere esercitato solo previa comunicazione all'organo amministrativo, concorde definizione delle sue modalità attuative e sottoscrizione di un apposito accordo di riservatezza da parte del socio richiedente a tutela delle informazioni confidenziali della società.

7.4. La consultazione delle scritture contabili e degli altri documenti relativi all'amministrazione concernenti l'esercizio in corso non è consentita dopo la data di chiusura fissata dall'art. 23.1 di questo Statuto e finché non viene depositato il progetto di bilancio presso la sede sociale.

Articolo 8

8.1. Le quote di partecipazione possono essere trasferite nel rispetto delle modalità di seguito descritte e salvo quanto previsto al successivo art. 10.

8.2. Per trasferimento si intende qualsiasi negozio giuridico tra vivi o mortis causa, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la cessione della proprietà (piena o nuda) o la costituzione di altri diritti reali o di garanzia su tutta o su parte della quota di partecipazione sociale di cui si è titolari.

8.3. Nel caso di trasferimento tra vivi della quota a non soci, anche a titolo gratuito, occorrerà l'esperimento della seguente procedura:

- il socio che intende, in tutto o in parte, cedere per atto tra vivi la propria quota deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci, con mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, indicando: le generalità del cessionario, il prezzo richiesto o il valore della quota e le modalità di pagamento;

- entro il termine di decadenza di trenta giorni da tale notizia, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle quote possedute e, sempre con mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, comunicare al socio che intende alienare la loro decisione di avvalersi del diritto di prelazione;

- ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro quota dagli altri soci. Il diritto di prelazione può essere esercitato solamente per la quota oggetto della comunicazione da parte del socio alienante.

8.4. Nel caso di trasferimento a titolo gratuito, il valore delle quote, in mancanza di accordo, verrà determinato sulla base della situazione patrimoniale della Società, tenendo conto del valore di mercato dei beni e dei diritti che ne compongono il patrimonio, al momento della comunicazione dell'intenzione di trasferimento. Il

valore risulterà da relazione redatta da un esperto che non si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. nominato di comune accordo dal socio alienante e dagli altri soci della Società. In caso di disaccordo, la determinazione del valore è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, il quale provvede anche sulle spese su istanza della parte più diligente. In tale ultima ipotesi, trova applicazione il primo comma dell'art. 1349 c.c.

8.5. È facoltà dell'alienante rinunciare al richiesto trasferimento sottraendosi all'esercizio del diritto di prelazione, qualora ritenga inadeguato il valore stabilito dall'esperto nominato.

8.6. La prelazione non è dovuta in caso di trasferimento per atto tra vivi o mortis causa di tutta o di parte della propria quota sociale al coniuge o ai figli del socio cedente.

8.7. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, in caso di morte di uno dei soci, la società, con decisione dei soci adottata a maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi nel quorum la quota del socio deceduto, potrà scegliere se liquidare la quota agli eredi o legatari oppure se consentire ad essi il subentro nella quota del dante causa.

8.8. Qualora gli eredi o legatari siano più d'uno, dovranno farsi rappresentare da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c..

8.9. Il rimborso della partecipazione agli eredi o legatari del socio defunto avverrà nei limiti previsti dal successivo art. 24.5 del presente Statuto.

8.10. Qualora sia realizzata un'operazione di raccolta di capitali di rischio tramite portali on line, alle quote di partecipazioni emesse al suo esito si applica unicamente il regime ordinario di circolazione delle quote di partecipazione di s.r.l., con esclusione della disciplina recata dall'art. 100-ter, comma 2-bis, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

8.11. È istituito un libro dei soci nel quale sono indicati il cognome ed il nome o la denominazione o ragione sociale, la data ed il luogo di nascita o lo stato di costituzione, il domicilio o la sede, un numero di telefax o un indirizzo di posta elettronica, certificata o non certificata, dei soci, nonché la quota di partecipazione di spettanza di ciascuno, i relativi versamenti effettuati e, infine, le variazioni delle persone dei soci. Tale libro è tenuto ed aggiornato dall'organo amministrativo.

Articolo 9

9.1. Ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi di cui all'art. 51 d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza tra le retribuzioni dei lavoratori subordinati non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda.

9.2. Ai lavoratori subordinati e autonomi non possono essere corrisposti retribuzioni o compensi superiori al 40% (quaranta per cento) di quelli stabiliti, per le medesime qualifiche, dai contratti e ac-

cordi collettivi di cui al precedente comma.

9.3. È ammessa la prestazione di attività di volontariato, purché il numero dei volontari, iscritti in apposito registro tenuto dalla Società, non superi quello dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nella Società. Le prestazioni di attività di volontariato devono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di lavoratori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizi fatta eccezione per gli oneri di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, obbligatorie ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112. L'organo amministrativo può decidere i casi, le modalità ed i limiti del riconoscimento ai volontari di meri rimborsi di spesa conformemente alle previsioni vigenti tempo per tempo. I volontari non diventano soci della Società e sono iscritti nominativamente in un apposito registro tenuto dalla Società medesima secondo le modalità previste dalla legge e da un regolamento adottato dall'organo amministrativo.

9.4. I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro opera in favore della Società, i volontari, i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, sono coinvolti nell'attività medesima ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112. L'organo amministrativo, anche attraverso regolamento aziendale da esso approvato, determina l'adozione e l'attuazione di meccanismi di consultazione o di partecipazione mediante i quali i suindicati soggetti, anche attraverso loro rappresentanze, siano informati delle questioni di loro interesse, sulle medesime questioni siano consultati e posti in grado di esercitare la loro influenza sulle relative decisioni da parte della Società. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

9.5. I lavoratori sia subordinati, che autonomi, i volontari, i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, partecipano mediante un rappresentante espresso da ciascuna categoria, con funzione consultiva e senza diritto di voto, all'assemblea che sia stata indetta per la trattazione delle questioni di loro specifico interesse, ossia quelle riguardanti le condizioni di lavoro e la qualità dei beni o servizi erogati.

Titolo III

Ammissione ed esclusione del socio

Articolo 10

10.1. L'organo amministrativo delibera in merito all'ammissione ed all'esclusione dei soci ai sensi degli articoli 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n° 112 e 2473-bis c.c..

10.2. I dinieghi di ammissione quale socio o le esclusioni dei soci non potranno in alcun modo essere adottati per motivazioni, anche indirettamente, discriminatorie, bensì esclusivamente per giusta causa consistente in gravi violazioni degli obblighi e doveri derivanti dalla legge e dal presente Statuto e nelle altre ipotesi di seguito indicate:

a) l'inosservanza dei regolamenti adottati dall'organo amministrati-

vo;

b) il sopravvenuto verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 2382 c.c.;

c) la condanna anche solo provvisoriamente esecutiva al risarcimento di danni a qualsiasi titolo dovuti nei confronti della società;

d) condanna anche non definitiva ad una pena detentiva non concretamente inferiore a cinque anni;

e) condotta incompatibile con le finalità statutarie o con il dovere di collaborazione con gli altri soci e gli altri organi della Società.

10.3. In caso di diniego di ammissione o di esclusione, l'assemblea dei soci è investita della questione e dovrà riunirsi non oltre trenta giorni, decorrenti dalla ricezione dall'apposita richiesta presentata dall'istante, ai sensi e nel rispetto dell'art. 8, comma 2, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Titolo IV **Decisioni dei soci – Assemblea** **Articolo 11**

11.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposti.

11.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112;

b) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo e la determinazione dell'importo complessivo del relativo compenso, anche attraverso l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, in ogni caso nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112;

c) la nomina e la revoca del sindaco o del revisore legale dei conti, salvo quanto previsto dall'art. 2400, comma 2, c.c., nonché la determinazione della relativa retribuzione per l'intero periodo di durata del loro ufficio;

d) le modificazioni dello Statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;

f) la decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

g) la messa in liquidazione, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri e dei criteri di svolgimento della liquidazione;

h) l'aumento gratuito del capitale sociale, la distribuzione di dividendi ai soci e le erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e di cui all'art. 24.2 del presente Statuto;

i) la destinazione di una parte degli utili ai fondi di cui all'art. 16 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

11.3. Salve le decisioni di cui alle precedenti lett. d), e), f), g), ed h), i soci possono adottare decisioni secondo il metodo della consultazione scritta di cui all'art. 2479, comma 3, c.c., come di seguito specificato.

11.4. Uno o più soci, oppure uno o più amministratori propongono ai soci, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto ed inviata con qualsiasi mezzo che consenta di avere prova dell'avvenuto ricevimento a tutti gli altri soci (nonché ad amministratori, al sindaco o al revisore, se nominati) una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato.

11.5. La proposta di decisione scritta contiene altresì la fissazione del termine (in ogni caso non inferiore a otto giorni) entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa.

11.6. La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", la data e la sottoscrizione. Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

11.7. La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. La mancata risposta alla proposta di decisione equivale ad astensione. La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario alla sua approvazione.

11.8. Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire al domicilio dei soci determinato ai sensi dell'art. 2.2 del presente Statuto, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Articolo 12

12.1. L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo ogni qual volta quest'ultimo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio (entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale).

12.2. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio dei soci determinato ai sensi dell'art. 2.2 del presente Statuto. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Quest'ultima non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

12.3. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa

regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti i componenti in carica dell'organo amministrativo e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

12.4. L'assemblea si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa disposizione dell'organo amministrativo e purché in Italia.

Articolo 13

13.1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, o, qualora sia stato nominato un consiglio di amministrazione, dal presidente del consiglio di amministrazione, oppure, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal vice presidente ovvero, in subordine, dalla persona designata dagli intervenuti. Qualora sia opportuno, l'assemblea elegge un segretario, anche non socio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

13.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 14

14.1. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano collegati in videoconferenza collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui all'art. 13.2;
- b) sia consentito al presidente dell'assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati a cura della Società nei quali gli intervenienti possono affluire in mancanza di mezzi di comunicazione propri.

14.2. Il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo, ove s'intende che l'assemblea sia tenuta.

14.3. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi in videoconferenza, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare nello svolgimento delle proprie funzioni da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi collegati a cura della Società. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 15

15.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto, nonché, per la trattazione delle materie di loro specifico interesse, i soggetti con funzione consultiva e senza diritto di

voto di cui al precedente art. 9.5.

15.2. I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da allegare al verbale della deliberazione e conservare fra i documenti della Società.

Articolo 16

16.1. A ciascun socio il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi del quinto comma dell'art. 2466 c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci a partire dallo spirare del termine per l'adempimento concesso dagli amministratori ex art. 2466, comma 1, c.c., e non dev'essergli inviata la relativa convocazione; ciò vale anche se la decisione sia da adottarsi con le procedure di cui all'art. 11.3 e seguenti ed all'art. 14 di questo Statuto.

16.2. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

16.3. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

16.4. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese validamente per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal presidente dell'assemblea. È escluso il voto segreto.

16.5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, quando sia necessario il suo ministero.

16.6. Le modificazioni dello Statuto devono essere deliberate con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e constare da verbale redatto da un notaio.

16.7. Nel caso di emissione di quote o di categorie di quote di cui all'art. 6.1 del presente Statuto, ogni riferimento al capitale sociale per la determinazione di quorum o soglie per l'esercizio di diritti di qualsiasi genere s'intende fatto con riguardo al capitale rappresentato da quote di partecipazione che godono del diritto di voto in relazione alle materie all'ordine del giorno.

Titolo V

Amministrazione – Rappresentanza

Articolo 17

17.1. Con scelta effettuata all'atto della relativa deliberazione da parte dell'assemblea, l'amministrazione della Società può essere affidata a:

- a) un amministratore unico;
- b) un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri;
- c) due o più amministratori, che possono agire disgiuntamente o congiuntamente, con la conseguenziale applicazione rispettivamente degli artt. 2257 e 2258 c.c. Per quanto concerne l'amministrazione congiuntiva le decisioni dovranno essere assunte con il consen-

so di tutti gli amministratori. In merito all'amministrazione disgiuntiva, l'opposizione preventiva al compimento di un'operazione può essere sollevata solo da un altro amministratore e la decisione al riguardo è adottata conformemente a quanto previsto dall'art. 16 del presente Statuto.

17.2. Non possono assumere la presidenza della Società rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di enti con scopo di lucro e di amministrazioni pubbliche.

17.3. Gli amministratori possono essere anche non soci. Essi restano in carica per il periodo stabilito dai soci al momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca e sono rieleggibili.

17.4. Nel caso di determinazione di durata della carica, gli amministratori scadono alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e cessano dalla carica al momento della nomina dei nuovi amministratori in essa deliberata.

17.5. Gli amministratori devono rivestire i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: non devono aver riportato condanne penali per delitti, non devono avere carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pena della reclusione minima superiore a tre anni precedenti e non devono avere una condotta morale manifestamente contraria allo spirito dell'impresa sociale.

Articolo 18

18.1. Se in caso di nomina di organo amministrativo pluripersonale nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. La decisione di sostituzione deve essere approvata dal sindaco, se nominato. L'amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva assemblea.

18.2. Qualora per qualsiasi motivo cessi dalla carica più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea, cessa l'intero consiglio di amministrazione. In tal caso, ciascuno degli amministratori che non era già cessato deve convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

18.3. La cessazione del consiglio di amministrazione per scadenza del termine ovvero per il caso di cui al comma precedente ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato costituito.

18.4. Qualora per qualsiasi motivo venga meno l'intero consiglio di amministrazione ovvero l'amministratore unico, il sindaco deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo. In mancanza, alla convocazione provvede ciascun socio.

18.5. Il consiglio di amministrazione, qualora non si sia provveduto con delibera dell'assemblea, nomina tra i suoi membri il proprio presidente e un vicepresidente.

18.6. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente quando questi lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta un

amministratore, purché la richiesta indichi gli argomenti posti all'ordine del giorno.

18.7. Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione, purché in Italia. L'avviso di convocazione è inviato, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza. Il consiglio di amministrazione può definire ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze.

18.8. L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità al sindaco.

18.9. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente.

18.10. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate con deliberazione collegiale.

18.11. Spetta al presidente della adunanza constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

18.12. Il consiglio di amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano collegati in videoconferenza collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui all'articolo 18.11;
- b) sia consentito al presidente dell'assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati a cura della Società nei quali gli intervenienti possono affluire in mancanza di mezzi di comunicazione propri.

18.13. Le deliberazioni dell'organo amministrativo devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente o dall'amministratore unico e dal segretario o dal notaio, quando sia necessario il suo ministero.

18.14. Ad eccezione della redazione del progetto di bilancio d'esercizio e di ogni altro bilancio straordinario, nonché dei progetti di fusione e di scissione, gli amministratori possono adottare decisioni secondo il metodo della consultazione scritta di cui all'art. 2475,

comma 4, c.c., come di seguito specificato.

18.15. Uno o più amministratori propongono agli altri, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto ed inviata con qualsiasi mezzo che consenta di avere prova dell'avvenuto ricevimento a tutti gli altri amministratori (nonché al sindaco o al revisore, se nominato) una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato.

18.16. La proposta di decisione scritta contiene altresì la fissazione del termine (in ogni caso non inferiore a otto giorni) entro il quale ciascun amministratore deve far pervenire a colui che ha avviato la consultazione con la sua proposta l'eventuale consenso alla stessa.

18.17. La risposta alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", la data e la sottoscrizione. Ogni amministratore ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo.

18.18. La decisione si intende adottata ove pervengano all'amministratore che ha avviato la consultazione i voti favorevoli della maggioranza degli amministratori. La mancata risposta alla proposta di decisione equivale ad astensione. La data della decisione è quella in cui è pervenuto all'amministratore che ha avviato la consultazione l'ultimo voto favorevole necessario alla sua approvazione.

18.19. Le decisioni degli amministratori adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei amministratori. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire al domicilio dei soci determinato ai sensi dell'art. 2.2 del presente Statuto, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Articolo 19

19.1. L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per il presente Statuto – ai sensi dell'art. 11 – sono tassativamente riservati all'assemblea dei soci. La redazione del progetto di bilancio d'esercizio e di ogni altro bilancio straordinario, nonché dei progetti di fusione e di scissione sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo. L'organo amministrativo è delegato all'adozione delle modifiche all'Atto Costitutivo ed allo Statuto della Società che si rendano necessarie in relazione a sopraggiunte norme di legge inderogabili, nonché, per tramite del presidente o dell'amministratore unico, al deposito dei relativi testi al competente Ufficio delle imprese ed a ogni altro adempimento connesso

19.2. L'organo amministrativo, se pluripersonale, può delegare parte dei poteri a sé spettanti ad uno o più dei suoi membri, tranne per quanto riguarda le materie di cui al precedente art. 19.1 e l'aumento di capitale delegato ai sensi dell'art. 2481 c.c..

19.3. L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio; in caso di sua assenza o impedimento, i poteri rappresentativi spettano al vicepresidente.

19.4. La rappresentanza spetta altresì all'amministratore cui siano stati delegati dal consiglio di amministrazione alcuni dei suoi poteri, nei limiti della delega conferita.

19.5. Compete all'organo amministrativo provvedere alla nomina di direttori, anche generali, ed institori.

19.6. La misura del compenso spettante a ciascun amministratore è deliberata dal consiglio di amministrazione, tenuto conto delle funzioni in concreto attribuite a ciascuno di loro, sentito il parere del sindaco.

Articolo 20

20.1. La Società può avvalersi di un "Comitato artistico e culturale" composto da tre a dieci membri, ivi compresi i rappresentanti menzionati nell'art. 9.5 del presente Statuto, con funzioni di ascolto, confronto e approfondimento su temi attinenti all'oggetto sociale. Le modalità ed i criteri di costituzione e funzionamento del "Comitato artistico e culturale" stesso vengono fissati con proprio regolamento dall'organo amministrativo della Società.

Titolo VI

Sindaco e revisore legale dei conti

Articolo 21

21.1. Il sindaco nominato dall'assemblea ai sensi dell'art. 11.2, lett. c) del presente Statuto dev'essere dotato dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. e non deve trovarsi una delle situazioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Potrà altresì essere nominato un sindaco supplente dotato dei medesimi requisiti.

21.2. Il sindaco vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, e monitora l'osservanza delle finalità sociali da parte della Società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 11, 13 e 14 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

21.3. Dell'attività di monitoraggio svolta dev'essere data evidenza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

21.4. Il sindaco attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e relativi provvedimenti attuativi.

21.5. Il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

21.6. Il sindaco dura in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica ed è rieleggibile. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito.

Articolo 22

22.1. Nel caso in cui la Società superi per due esercizi consecutivi

due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis c.c., la revisione legale dei conti dev'essere esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro o dal sindaco, iscritto nell'apposito registro dei revisori legali.

22.2. Il revisore viene nominato dall'assemblea che ne fissa il compenso, sentito il sindaco, e la durata.

22.3. Il revisore legale dei conti svolge le attività prescritte dalla legge.

Titolo VII

Esercizi sociali – Utili – Titoli di debito

Articolo 23

23.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

23.2. Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, la Società deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni degli artt. 2216 e 2217 c.c., nonché redigere e depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con d.m. 4 luglio 2019 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che tenga conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della Società anche ai fini dell'impatto sociale delle attività svolte.

23.3. Il progetto di bilancio di esercizio ed il progetto di bilancio sociale sono sottoposti all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il termine di cui al precedente art. 12.1.

23.4. A seguito dell'approvazione da parte dell'assemblea dei relativi progetti, il consiglio di amministrazione procede al deposito presso il registro delle imprese del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, in conformità alle disposizioni di legge.

Articolo 24

24.1. La Società destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

24.2. La Società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, (i) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112. (ii) alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. (iii) ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, soci della Società o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

24.3. La Società può destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ai fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'art. 15, comma 3, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusiva-

mente per le finalità di cui all'art. 16 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

24.4. Eccetto le ipotesi previste dagli artt. 11.2, lett. b) e c) del presente Statuto e dai precedenti punti del presente articolo, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Al riguardo si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dall'art. 3, comma 3, lett. a), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Società, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'art. 2 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento, salvi eventuali aggiornamenti di tale limite secondo le previsioni di legge.

24.5. È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti fissati dall'art. 3, comma 3, lett. a), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Articolo 25

25.1. L'organo amministrativo può deliberare l'emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c. destinati ad essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. L'emissione può anche avvenire attraverso uno o più portali on line per la raccolta di capitali secondo la disciplina dell'art. 100-ter d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delle re-

lative norme attuative.

25.2. La deliberazione di emissione dei titoli prevede le condizioni del finanziamento e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese.

25.3. Se l'emissione sarà sottoscritta da più di dieci investitori, si costituirà un'assemblea dei titolari di titoli di debito regolata dagli artt. 2415 e 2416 c.c. ed eleggerà un rappresentante comune secondo quanto previsto dagli artt. 2417 e 2418 c.c.. In caso contrario, la Società può modificare le condizioni e modalità del finanziamento solo dopo aver raccolto, anche individualmente, il consenso della maggioranza dei titolari calcolata in relazione al valore dell'emissione.

Titolo VIII

Scioglimento e Liquidazione – Trasformazione – Fusione – Scissione – Cessione di azienda

Articolo 26

26.1. In caso di scioglimento della Società in una delle ipotesi di cui all'art. 2484 c.c., o in una di quelle previste nel presente Statuto, l'assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, dispone:

- a) il numero dei liquidatori, il relativo compenso e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione della azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore della impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

26.2. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Società che residuerà dalla liquidazione, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lett. a), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni selezionati dai liquidatori, in conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma 5, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

26.3. In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda – da realizzarsi in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere – gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al d.m. 27 aprile 2018, n. 50, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, inoltre, previa relazione giurata di un esperto designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la Società, attestante il valore

effettivo del patrimonio della Società, deve essere effettuata in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

26.4. L'efficacia di tali atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, conformemente a quanto previsto dall'art. 12, comma 4, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Titolo IX

Clausola compromissoria – Rinvio

Articolo 27

27.1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e dei casi in cui sia già stato avviato il procedimento di cui all'art. 2473, comma 3, c.c. o sia stata proposta la denuncia al tribunale di cui all'art. 2477, ultimo comma, c.c., dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente del tribunale del luogo dove la società ha la sede legale, su istanza della parte più diligente.

27.2. L'arbitro dovrà decidere ritualmente e secondo diritto ed il procedimento arbitrale avrà una durata massima di centoventi giorni.

27.3. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

27.4. La sede dell'arbitrato sarà nel Comune ove è posta la sede legale della società.

27.5. Sono soggette alla disciplina di cui sopra anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale o comunque derivanti da esso.

Articolo 28

28.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 ed all'art. 4 d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, nella misura in cui queste ultime non siano in contrasto con le prime. Per quanto compatibili, si applicano altresì le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e quelle presenti nel codice civile riguardanti le società a responsabilità limitata.

28.2. Ogni rinvio ad una disposizione di legge o regolamentare effettuato nel presente Statuto s'intende riferito al testo vigente tempo per tempo.

Firmato: Giovanni Arganese, Maria Simona Grillo, Pasquale Laudando. Antonio Decimo notaio.

Certifico io sottoscritto dottor Antonio Decimo, notaio in Santa Maria Capua Vetere, iscritto al ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, che la presente copia, realizzata con sistema elettronico, composta di numero venticinque facciate, è conforme all'originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso consentito.

Santa Maria Capua Vetere, lì

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su
supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 Decreto Legislativo 7 marzo 2005
n° 82, firmato come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti.